

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di concordato minore – articolo 78, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modifiche_Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante concordato minore iscritto al n. 172 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2025, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso per omologa di concordato minore depositato in data 13/10/2025 dalla sig.ra Sara FANTUZZI (cf: FNTSRA82P61I496H), nata a Scandiano (Re) il 21/09/1982 e residente a Ventasso (RE), via Talada n. 1;

rilevato che la ricorrente ha chiesto, in via subordinata, l'apertura nei propri confronti della liquidazione controllata;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Antonio Ferretti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

viste le integrazioni depositate in date 06 e 26/11/2025;

rilevato che l'indebitamento della sig.ra FANTUZZI deriva dalla pregressa attività d'impresa, oggi cessata;

che l'indebitamento complessivo ammonta ad euro 87.000 circa, accumulato prevalentemente nei confronti dell'Erario per il mancato pagamento di imposte e contributi;

rilevato che la debitrice non possiede beni immobili o mobili di un qualche valore utile;

che la sig.ra FANTUZZI è impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.200 per 13 mensilità, attualmente gravato da una trattenuta per cessione del quinto;

che concorrono al reddito della debitrice anche le ulteriori somme di euro 300 mensili (assegno di mantenimento per le due figlie minori conviventi, corrisposto dal coniuge separato) e di euro 170 (quota del 50% dell'Assegno unico);

che la ricorrente ha indicato in euro 1.422,50 le spese mensili necessarie al mantenimento proprio e delle figlie (il nucleo abita in un appartamento condotto in locazione, con un canone di euro 350);

osservato che la proposta di concordato, a seguito delle modifiche apportate dalla ricorrente dopo i chiarimenti richiesti dal Tribunale, prevede la corresponsione della somma di euro 250 mensili per 4 anni (così per complessivi euro 12.000), oltre all'ulteriore importo di euro 6.000 a titolo di finanza esterna, che saranno versati dal padre della sig.ra FANTUZZI nei termini di cui all'impegno sottoscritto il 04/11/2025 (somma che, in caso di mancata omologa del concordato e di apertura della liquidazione controllata, sarà restituita al sig. Giampaolo FANTUZZI);

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta di concordato minore e la relazione particolareggiata



sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 74, 75, 76 e 77 ccii;

che allo stato attuale della documentazione sembrano insussistenti atti in frode ai creditori;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti predetti ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito delle operazioni di voto;

p.q.m.

visto l'art. 78 ccii, così provvede:

I. dichiara aperta la procedura di concordato minore a carico della sig.ra Sara FANTUZZI (cf: FNTSRA82P61I496H), nata a Scandiano (Re) il 21/09/1982 e residente a Ventasso (RE), via Talada n. 1;

II. ordina la comunicazione a cura del gestore della crisi della proposta di concordato minore, come modificata a seguito delle integrazioni depositate, e del presente decreto a tutti i creditori a mezzo pec ovvero tramite racc. ar;

III. dispone che il sig. Giampaolo FANTUZZI provveda ad adempiere nelle mani del gestore della crisi all'impegno sottoscritto in data 04/11/2025;

IV. dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistente;

V. assegna ai creditori termine di giorni 30 dalla comunicazione sub II entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter decreto legislativo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con l'avvertimento che la mancata comunicazione del proprio voto da parte del creditore nel termine assegnato equivarrà a consenso sulla proposta trasmessa;

VI. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

VII. dispone che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto e relazioni il Tribunale all'esito della scadenza del termine assegnato sub V.

Reggio Emilia, 27/11/2025.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

